



Carrara, 5 febbraio 2026
DL/

Spett.le

SOCIETA' DI CAPITALI - ASSEMBLEE A DISTANZA

La questione – “figlia” dei provvedimenti emergenziali in periodi di Covid - è stata sintetizzata da Angelo Busani su Il Sole 24 Ore del 7 gennaio scorso in base a nuove disposizioni di legge, tenuto conto della Massima 216 pubblicata nel frattempo dal Consiglio Notarile di Milano ⁽¹⁾. Il quadro che ne ricaviamo è quello che segue.

PARTE I L' EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

SPA e SAPAZ Art. 2370 c.c., comma 4	SRL e COOP Art. 2479 bis c.c., comma
“Lo statuto può consentire l' intervento all' assemblea mediante mezzi di telecomunicazione...”	“Salvo diversa disposizione dell' atto costitutivo l' assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è costituita con la presenza di tanti soci che...”

Art. 106 D.L. 17.03.2020 (poi convertito nella L. 27/2020), commi 2 e 7:

“Con l' avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative...possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l' espressione del voto in via elettronica...e l' intervento all' assemblea mediante mezzi di telecomunicazione...”

“Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”

L. 05.03.2024 N. 21, art. 11

“Il termine di cui all' art. 106, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18...è differito al 31 dicembre 2024”

D.L. 202/2024, art. 3, comma 14-sexies

“Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18... è differito al 31 dicembre 2025.

D.L. 31.12.2025 n. 200, art. 4, comma 11 ⁽²⁾

“Il termine di cui all' art. 106, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18...è prorogato al 30 settembre 2026”

Dobbiamo allora comprendere quel che accadrà – se non vi saranno ulteriori proroghe – dopo la suddetta data del 30 settembre 2026. Esamineremo perciò le indicazioni della Massima 216 separatamente per tipo di società, secondo la suddetta Tabella. Ed esprimeremo altresì – argomentandole - nostre modeste considerazioni. Esse sono il

¹ La Massima è da taluni datata 25 novembre 2025, da altri 15 dicembre 2025. In ogni caso essa è anteriore al DL 200.

² Il Decreto non è ancora convertito in legge. Scadenza 1° marzo 2026.

tentativo di individuare – e porre in risalto - ogni *smagliatura* possibile nella gestione delle assemblee, che poi sono l' ambiente societario in cui opposti interessi – come pugili – si affrontano e spesso si scontrano duramente. Ed occorrono perciò buone regole per non vedere il confronto degenerare in una rissa brutale.

Vogliamo comunque evidenziare che la Massima 216 non si prodiga in disquisizioni legali. Nell' articolo de Il Sole 24 Ore Angelo Busani - Notaio a Milano - non si discosta mai dalla linea del "suo" Consiglio.

PARTE II

SOCIETA' PER AZIONI E SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

. – 1 -

Il contenuto così esplicito dell' art. 2370, comma 4 (Tabella, celle a sx con fondino verde) impedisce interpretazioni estensive ed il Notariato milanese conclude che – dopo il periodo emergenziale, successivamente cioè al 30 settembre 2026 – le società prive di una specifica clausola statutaria che consenta i "mezzi di telecomunicazione" (MTC) non potranno più tenere assemblee a distanza.

. – 2 -

Unica eccezione sarebbero semmai le assemblee totalitarie, così come definite al quarto comma dell' art. 2366 c.c.: *"In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l' assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l' intero capitale sociale e partecipa all' assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia ...ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato"*.

Per parte nostra teniamo ad evidenziare intanto che per avvalersi degli MTC l' assemblea totalitaria deve essere "spontanea". Se essa è preceduta da una regolare convocazione, gli MTC sono utilizzabili soltanto se lo statuto li consente espressamente. Il divieto naturalmente sussiste anche per una eventuale data di seconda convocazione.

Di sicuro – azzardiamo – una decisione che fosse assunta dall' assemblea totalitaria a maggioranza e con vivaci contrasti resta esposta al rischio di impugnazione proprio per la modalità "a distanza" non consentita dallo Statuto.

. – 3 -

Con un piccolo sforzo tuttavia (siamo per natura piuttosto contrari alle deroghe non codificate) riusciamo ad accettare l' eccezione sub 2. Ogni singolo socio – purché accorto ed autosufficiente - è infatti nelle condizioni di impedire un' assemblea che non gli piaccia, per modalità o per contenuti. Egli può farlo non presentandosi e facendo così venir meno il *plenum* costitutivo; oppure – se presenza – dichiarando in modo inequivoco di *"opporsi"* perché *"non sufficientemente informato"*. La dichiarazione può essere resa per singoli argomenti.

In ogni caso suggeriamo al socio partecipe di pretendere – al più tardi all' apertura dell' assemblea totalitaria - un "Ordine del giorno" chiaro, completo e vincolante. Attenzione naturalmente che tra le "Varie ed eventuali" non vengano fatti passare argomenti assai poco *eventuali*.

Farebbe altresì bene – il nostro ipotetico socio - a chiedere chiarimenti, mettendoli a verbale, sul perché mancano all' adunanza alcuni componenti degli organi amministrativo e di controllo.

Si fa in ultimo rinvio al par. 5 di Parte III per ulteriori questioni cautelari.

. – 4 -

Un problema di cui la Massima 216 non si occupa è quello delle “deleghe” di rappresentanza e di voto. L’ art. 2366 non prescrive infatti la partecipazione fisica degli azionisti – sia pure a distanza – alle discussioni ed al voto. La locuzione “*quando è rappresentato l’ intero capitale sociale*” lascia anzi intendere che il socio può ben partecipare attraverso un delegato.

Ora, quando l’ assemblea si tiene in un luogo fisico, il Presidente può subito acquisire materialmente le eventuali deleghe ai sensi dell’ art. 2372 c.c., verificarne la regolarità formale (in particolare la completezza), accertare firme, ritirare – per farne copia - il documento di identità del delegato. Non ci sembra che tutto ciò sia realizzabile così pianamente in una assemblea a distanza. Di talché essa potrebbe svolgersi in condizioni però ancora da verificare. O comunque non completate. Per dire: tutte le deleghe saranno poi materialmente fatte pervenire al Presidente? E se una andasse smarrita? E se una firma apparisse meno vera di quanto sembrava invece a video? E come si fa ad essere certi che la fotocopia del documento d’ identità del delegato corrisponda all’ originale non “toccato” con mano?

. – 5 -

Secondo il Notariato milanese la inesistenza di una specifica clausola che autorizzi gli MTC – mentre inibisce agli azionisti di intervenire a distanza in assemblee regolarmente convocate – *non sarebbe* ugualmente ostativa per amministratori e sindaci. Essi quindi – se non anche soci - potrebbero sempre intervenire a distanza. Del resto, spiega la Massima 216, amministratori e sindaci sarebbero legittimati “*...per la diversa natura della loro partecipazione, che non si sostanzia nel diritto d’ intervento e di voto dei soci...*”.

Ci permettiamo di avere qualche dubbio. Tali figure non sono mai meri auditori o semplice *tappezzeria* istituzionale. Di solito sono semmai propositori (per gli amministratori: si pensi al bilancio, ma anche agli investimenti significativi, o alle modifiche statutarie) oppure critici e di garanzia (per il collegio sindacale: sugli adeguati assetti, sui rischi di talune operazioni, su eventuali contrasti con le regole statutarie). La loro voce – insieme alla loro presenza - è perciò molto importante nell’ indirizzare i votanti.

Soprattutto però ci sembra decisivo il fatto che – se non è totalitaria, ed in tal caso si torna al par. 2 (tutti ammessi a partecipare con mezzi di telecomunicazione) – l’ assemblea viene necessariamente convocata in un determinato luogo fisico ⁽³⁾ (art. 2366 c.c.). Ed esclusivamente in quel luogo, così esattamente individuato, devono conseguentemente riunirsi tutti coloro che sono legittimati (non importa se titolari di voto o meno) a partecipare alla discussione ⁽⁴⁾.

Non troviamo elementi o richiami legali che autorizzino quelle figure chiave (amministrazione e controllo) a disattendere le regole codicistiche e pretendere una soluzione *ad personam*. Nemmeno la Massima 216 fornisce una motivazione al proprio ragionamento, limitandosi a dire “*ciò non dovrebbe precludere...*”.

PARTE III SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

. – 1 -

A differenza della SPA – spiega la Massima 216 – nelle SRL non occorre una specifica clausola statutaria per tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione (MTC).

³ Detto “luogo” è inoppugnabilmente un luogo fisico perché se ne deve fornire (e se ne fornisce) l’ esatto indirizzo.

⁴ *En passant*: i componenti del Collegio Sindacale sono obbligati dall’ art. 2405 a presenziare alle assemblee. Un identico onere non è invece previsto espressamente per gli amministratori.

Siccome – dice - non emergono prescrizioni specifiche; e siccome detti MTC *“sono più facilmente praticabili e praticati in società con pochi soci, reciprocamente ben noti...non si giustificerebbe un orientamento restrittivo al riguardo anche alla luce delle aperture all’ autonomia statutaria e delle semplificazioni organizzative introdotte nella s.r.l.”*; il Consiglio Notarile di Milano conferma così la sua Massima 14 del 2004. Anzi – scrive – *“res melius perpensa, si può senz’ altro affermare che l’ intervento “a distanza” non solo è certamente legittimo anche nelle s.r.l. ma esso può considerarsi fisiologico...senza che occorra necessariamente una clausola statutaria...”*.

A noi che amiamo il rispetto delle leggi e cerchiamo – per quel che ci riesce – di interpretarle secondo i canoni ordinari, una tale apertura sembra un tantino esagerata. E quanto alle spiegazioni come sopra fornite, riteniamo competa - al Legislatore prima, ai soci che approvano lo Statuto poi - di fare valutazioni su facilità, convenienza e fisiologia dei vari regolamenti. Dopo di che non può il sopravvenuto, ultimo interprete decidere se applicarli perché è *più comodo* fare diversamente.

Chi ha detto poi che le SRL debbano avere *“pochi soci”*? A quale numero termina il concetto di *“pochi”*? Ci saranno quindi differenze tra SRL in base al numero dei soci? E variazioni di regime legale se da *pochi* diventano *tanti* o viceversa nella medesima SRL?

. - 2 -

Osserviamo peraltro che il Legislatore, mentre ha scelto per le SPA la formula *“lo statuto può consentire”* (art. 2370 c.c.), per le SRL ha adottato l’ espressione *“salvo diversa disposizione dell’ atto costitutivo l’ assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci...”* (art. 2479-bis). Ma il risultato, alla fine, non cambia: in assenza di una apposita clausola statutaria (esattamente come le SPA) le assemblee di SRL si devono tenere in un determinato luogo, ed in quel medesimo luogo devono essere fisicamente presenti i soci votanti, insieme agli esponenti degli organi sociali.

Non ci sembra che tale disposizione sia incerta o derogabile.

. – 3 -

Invece il Consiglio Notarile di Milano ritiene che quando l’ assemblea è convocata con indicazione di un luogo fisico, soltanto il Segretario (che talvolta è un Notaio) deve trovarsi in quel luogo. Ciò a conferma della precedente Massima 187 del 2020, che però fu assunta durante l’ emergenza Covid-19. Questa conclusione è conseguenza del convincimento che le assemblee a distanza sono *fisiologiche* nelle SRL, anzi auspicabili.

. – 4 -

Da osservatori semplici e timorati potremmo, sempre con un *“piccolo sforzo”*, ammettere che anche per le SRL possa applicarsi l’ eccezione delle *totalitarie* come per le SPA (cfr. Parte II, par. 2, 3 e 4), tenendo comunque presente che le regole sono lievemente differenti. Stabilisce infatti l’ art. 2479-bis c.c., ultimo comma: *“In ogni caso la deliberazione s’ intende adottata quando ad essa (l’ assemblea, n.d.r.) partecipa l’ intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’ argomento”*.

Rispetto alla SPA amministratori e sindaci non devono quindi essere presenti in maggioranza (cfr. par. 2, Parte I); devono semplicemente essere *“informati”* della riunione (e, aggiungiamo, rilasciare per correttezza e memoria una dichiarazione in tal senso). Essi potrebbero perciò mancare tutti, senza con questo inficiare l’ adunanza.

Rimane poi la facoltà del singolo socio di opporsi a specifici argomenti, in questo caso senza necessità di una specifica motivazione ⁽⁵⁾.

. – 5 -

Ci sono poi aspetti cui la Massima 216 – pur facendovi cenno – non attribuisce un particolare peso. Essa annota infatti: *“Va infine ricordato, tanto per le s.p.a. quanto per le s.r.l. che l’ utilizzo dei mezzi di telecomunicazione... è soggetto alle disposizioni stabilite di volta in volta dall’ avviso di convocazione, che può indicare limiti, condizioni e modalità di intervento dei soci...”*.

Ci si domanda allora quanto sia opportuno consentire e perfino propagandare assemblee a distanza senza una previsione statutaria disciplinatrice, così rimettendo – al soggetto che procede alla convocazione - *“limiti, condizioni e modalità”* di intervento dei soci. A noi questa sembra una deriva pericolosa per gli equilibri interni di qualsiasi società. Un surrettizio superamento dello Statuto.

. * * * *

Di sicuro, va detto, abbiamo incontrato sempre Notai assai più prudenti in questa materia. E la nostra opinione – proprio con il loro insegnamento - è che:

- a) L’ Atto Costitutivo è molto più di un mero contratto: è come la Costituzione Italiana, la norma cui tutte le leggi ed i regolamenti si debbono comunque ispirare per una “giusta” vita societaria;
- b) Tutto ciò che non si trova nell’ Atto Costitutivo è un vuoto, cioè un aspetto sul quale i soci non si sono confrontati e non si è perciò formato un condiviso schema di condotta; tale “vuoto” non si può riempire che con disposizioni legali;
- c) Non val la pena di affidarsi – in alternativa - a mere “letture” e supposizioni, ancorché di fonte qualificata ⁽⁶⁾, per aspetti delicati della vita aziendale come l’ esercizio del diritto di voto;
- d) Ciò è tanto più vero se l’ “ambiente” societario è inquinato da qualche, ancorché vago, disaccordo; anzi, bisogna affinare la propria sensibilità per cogliere, in “tempo di pace”, ogni segnale premonitore;
- e) In “tempo di pace” è facile trovare i necessari accordi: fuori di quel tempo diventa difficile intervenire perché qualsiasi proposta viene interpretata per “sospetta” o addirittura “malevola”;
- f) I disaccordi tra i soci – qualunque ne sia la causa – sono una malattia grave, che nel tempo può rivelarsi letale per la società.

La questione del voto a distanza va perciò **interdetta per Statuto oppure per Statuto regolamentata**. Essa può quindi giustificare un intervento notarile, specialmente se l’ Atto Costitutivo è nel frattempo invecchiato o comunque presenta altri *acciacchi* o questioni da rivedere.

E perciò - mentre siamo a completa disposizione di chi vi avesse interesse - è gradito inviare i migliori saluti

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIR/CIR26-CIR/POR

⁵ Nella SPA invece bisogna dichiararsi “non sufficientemente informato”.

⁶ Il Consiglio Notarile di Milano indubbiamente lo è.